

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.253 del 21.12.2001
esecutiva dal 31.01.2002**

TITOLO I - NORME COMUNI

Art. 1 - Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'apertura, la modifica e la cessazione degli esercizi di vicinato e delle forme speciali di vendita nel Comune di Mirandola nonché le relative norme per l'esercizio dell'attività di vendita .
2. Si definiscono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a mq.250.
3. Si definiscono forme speciali di vendita al dettaglio:
 - a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno diritto ad accedervi,
 - b) la vendita a mezzo di apparecchi automatici,
 - c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione,
 - d) la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.
4. Si definiscono locali adiacenti sia quelli confinanti che quelli facenti parte dello stesso immobile, qualora vi sia almeno un punto di contatto.
5. Le comunicazioni riguardanti gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita di cui ai commi precedenti si effettuano utilizzando, rispettivamente, i modelli: COM 1, COM. 4, COM. 5, COM. 6 e COM. 7 adottati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni con deliberazione del 12/10/2000, pubblicata sul suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 18/12/2000 ed il Mod. COM. 6 bis, adottato con deliberazione del 27/9/2001, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24/10/2001, relativo al commercio elettronico.
Le comunicazioni riguardanti fatti non contemplati dalla modulistica ministeriale possono essere effettuate anche utilizzando l'apposita modulistica fornita dal Comune ovvero modelli conformi.

Art.2 - Attività escluse

1. Oltre al commercio dei prodotti esclusi dalla sfera di applicazione del D.lgs. 114/1998, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento :
 - a) La vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli nelle strutture ricettive e a favore delle persone alloggiate effettuata ai sensi dell'art. 9 della legge 29/3/2001 n. 135;
 - b) La vendita dei beni di propria produzione al consumatore finale esercitata dagli industriali nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti (circ. MICA 3467 del 28/5/1999).

Art. 3 - Requisiti di accesso all'attività

1. Chi svolge attività di commercio dei prodotti disciplinati dal D.lgs. 114/98 deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 commi 2 e 4 del medesimo decreto.
2. Chi è stato dichiarato fallito può esercitare l'attività solo dopo aver ottenuto la riabilitazione (anche se sono trascorsi più di cinque anni dalla dichiarazione di fallimento).
Chi è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza non può esercitare l'attività finché sono in atto tali misure.
Chi ha subito condanne per i reati indicati al co. 2, lett. b), c) d) dell'art. 5 del D.lgs. 114/98 può esercitare l'attività solo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in qualche modo estinta o, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. In questo caso, pertanto, anche in mancanza della riabilitazione, il decorso del tempo determina il venir meno della causa ostativa.
3. In caso di ditta individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare.

In caso di società i requisiti morali debbono essere posseduti da:

- Tutti i soci di società in nome collettivo,
 - Tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e di società in accomandita per azioni,
 - Tutti i legali rappresentanti e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e delle associazioni,
 - Tutti coloro che rappresentano società estere con sedi secondarie in Italia,
 - Tutti i legali rappresentanti, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% dei consorzi con attività esterna, delle società consortili e dei consorzi cooperativi.
 - Tutti i preposti.
4. La perdita dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività.

5. Chiunque, in qualunque forma, svolga attività di commercio di prodotti appartenenti al settore alimentare deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.lgs. 114/1998. Devono essere in possesso del requisito professionale anche i commercianti delle merceologie sotto elencate, benché gli alimenti siano trattati in modo marginale:
- erboristerie
 - sanitarie con i cosiddetti prodotti dietetici
 - esercizi che trattano bomboniere complete di confetti
 - esercizi che trattano i cosiddetti "integratori alimentari"
 - acqua minerale e altre bevande
 - tabella speciale per distributori di carburante, qualora si eserciti il commercio di alimenti.

Non è, invece, richiesto il requisito di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98 per la vendita dei prodotti compresi nelle tabelle speciali per farmacie e per tabaccherie.

Il requisito professionale non è richiesto neppure a chi intende commerciare mangimi o prodotti destinati esclusivamente all'alimentazione degli animali.

6. In caso di società i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da un preposto come precisato al successivo art. 4.
7. Il cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, ma non residente, sul modulo di comunicazione deve indicare, nello spazio relativo alla residenza, gli estremi del domicilio in Italia. Se non è residente e non soggiorna in Italia deve indicare gli estremi della residenza estera. Deve, inoltre, allegare copia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e, successivamente presentarne l'originale in visione.
8. In caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, qualora occorrente ai sensi della legge 30/4/1962 n. 283 o, negli altri casi, al parere favorevole dell'A.U.S.L..
9. Lo svolgimento dell'attività è soggetto anche al rispetto delle disposizioni previste da leggi speciali per specifiche tipologie merceologiche.

Art. 4 - Preposto

1. Le società titolari di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari devono avere un legale rappresentante o un preposto all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98.
Fatto salvo il rispetto delle altre normative applicabili al rapporto intercorrente fra le parti, comprese quelle in materia di legislazione sul lavoro, l'incarico di "preposto" è comprovato dall'attribuzione della relativa responsabilità da parte del legale rappresentante con la sottoscrizione dell'autocertificazione prevista dal modello ministeriale, nonché dall'accettazione dell'incarico da parte del preposto con la sottoscrizione dell'allegato B del medesimo modello
2. La sostituzione del preposto deve essere comunicata al Servizio Interventi Economici a cura del legale rappresentante della società, anche utilizzando la modulistica fornita dal Comune o modello conforme. La comunicazione deve essere corredata dall'allegato B del modello di comunicazione ministeriale compilato e firmato dal nuovo preposto.

Art.5 - Procedimento

1. L'avvio del procedimento avviene a seguito della presentazione delle comunicazioni di cui al presente regolamento. Tale atto deve indicare l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, il servizio/settore e la persona responsabile del procedimento nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora la comunicazione non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissandone il termine per la presentazione; decorso tale termine il procedimento viene chiuso e la comunicazione è considerata nulla, con conseguente inibizione dell'esercizio dell'attività.
3. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli al sottoscrittore della comunicazione. In questo caso il termine dei trenta giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato il procedimento viene chiuso e la comunicazione è considerata nulla, con conseguente inibizione dell'esercizio dell'attività.
Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
4. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art.7 del D.lgs. 114/98.

Art.6 - Modifiche societarie

1. La variazione della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comportino il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio commerciale ed ogni altra variazione societaria che non comporti subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare anche su modelli messi a disposizione dal Comune o su modelli conformi allegando l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero copia conforme in visione dell'atto di modifica prescritto dal C.C.
2. Nel caso in cui una società esercente l'attività di commercio al dettaglio subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i occorre darne comunicazione al Comune ed allegare il solo modello di autocertificazione previsto dalla modulistica ministeriale relativo al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.
3. In caso di commercio di generi alimentari, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al co.5 dell'art.5 del D.lgs. 114/98. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo di tali requisiti professionali deve o confermare il preposto in carica oppure nominarne un altro con le modalità di cui all'art. 4 co. 2.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 decadono se le Camere di Commercio saranno tenute a comunicare d'ufficio le variazioni societarie.

Art. 7 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune.
2. Il subentrante deve comunicare il subingresso e dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98. Contestualmente il cedente deve presentare la comunicazione di cessazione. Nel caso in cui questo non avvenga il subentrante, deve presentare in alternativa: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'atto di compravendita o di affitto d'azienda o altro titolo in visione, oppure un'attestazione del notaio rogante.
3. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Industria Commercio e artigianato n. 3467, punto 11, del 28/5/1999 il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. In caso di morte del titolare di un esercizio di cui al presente Regolamento gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. Nel caso vi siano eredi minori tale termine è prorogabile di ulteriore 6 mesi.
5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve comunicare con modello COM1 l'apertura dell'attività per subingresso entro sei mesi dall'apertura della successione utilizzando la modulistica ministeriale. Entro lo stesso termine, può cedere l'azienda a terzi. In caso di attività di vendita di prodotti del settore alimentare, entro i successivi 6 mesi, pena la decadenza, deve comunicare il possesso del requisito professionale.
6. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, il subentrante ne dà comunicazione al Comune ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell'attività. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il proprietario comunica al Comune l'apertura per subingresso e l'eventuale sospensione.
8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio di vicinato abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario della medesima azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario è tenuto a darne comunicazione al Comune allegando in alternativa: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure una copia dell'atto di cessione d'azienda in visione oppure un'attestazione del notaio rogante.

Art.8 – Termini

1. Le seguenti attività possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione:
 - a) apertura di nuova attività (esercizio di vicinato o forma speciale di vendita)
 - b) trasferimento di sede,
 - c) ampliamento o riduzione di superficie di vendita degli esercizi di vicinato
 - d) aggiunta o eliminazione di settore merceologico.

2. Le seguenti comunicazioni hanno effetto immediato:
 - a) apertura di attività per subingresso,
 - b) cessazione dell'attività,
 - c) tutte le comunicazioni riguardanti fatti od operazioni non contemplati dalla modulistica ministeriale.

TITOLO II - ESERCIZI DI VICINATO

Art. 9 - Comunicazioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 114/98

1. L'apertura, il subingresso, l'ampliamento entro il limite di 250 mq, la riduzione della superficie di vendita, l'estensione o l'eliminazione di un settore merceologico o di una tabella speciale riservata ai titolari di farmacie, rivendite di generi di monopolio o di distributori di carburanti, il trasferimento di sede e la cessazione di attività di esercizi di vicinato devono essere comunicati al Comune utilizzando il Mod. COM. 1.
2. La compilazione del modello COM 1:
 - a) deve riportare il settore o i settori merceologici e/o le tabelle speciali (per tabaccherie, farmacie, distributori di carburante) che s'intendono trattare,
 - b) deve essere corredato dai riferimenti catastali o edilizi ed il nome del proprietario dei locali che s'intendono utilizzare,
 - c) in caso di apertura di esercizio con concentrazione deve riportare il numero di esercizi concentrati e l'indicazione dei cedenti, con le rispettive generalità, nonché gli estremi dei relativi atti di acquisto, il riferimento all'autorizzazione e alla superficie oggetto di concentrazione,
 - d) deve essere accompagnato da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la comunicazione,
 - e) in caso di cessazione deve essere accompagnato degli eventuali titoli autorizzatori che devono essere restituiti.
3. Se l'apertura, il subingresso o l'estensione merceologica riguardano il settore alimentare occorre essere in possesso dei requisiti professionali e compilare anche la parte del Mod. COM. 1 riguardante l'autocertificazione di tali requisiti. Nel caso di società il legale rappresentante o il preposto devono compilare l'allegato B al Mod. COM. 1.
4. In caso di trasferimento con contestuale ampliamento o riduzione di superficie va compilata, oltre alla sezione C, soltanto la sezione C1 del Mod. COM.1, sempre che l'esercizio non superi il limite di 250 mq.
5. L'apertura di un esercizio di vicinato nell'ambito di un Centro commerciale, nel rispetto dei limiti complessivi della superficie di vendita autorizzata, deve essere comunicata utilizzando il Mod. COM. 1. La relativa comunicazione può essere presentata contestualmente alla domanda di apertura del Centro oppure successivamente. In ogni caso, l'apertura dell'esercizio di vicinato può avvenire solo trascorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Art. 10 - Vendita di prodotti di erboristeria

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (art. 6, 7, 8 e 9). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista o titolo equipollente, qualora vogliano esercitare anche la manipolazione, preparazione o miscelazione di prodotti erboristici, devono provvedere all'assunzione di personale appositamente qualificato di cui devono essere comunicate le generalità e gli estremi del titolo; in mancanza, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine.
2. L'attività di vendita esercitata ai sensi del D.lgs. 114/98 non comprende la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento di cui al R.D. 27/7/1934 n. 1265.

Art. 11 - Vendita con consumo immediato

1. Ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche.Il divieto non sussiste per piani d'appoggio, vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. La violazione della presente disposizione costituisce esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed è sanzionato ai sensi della L.287/91.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Art. 12 - Gestione di reparto

1. Nel caso in cui un esercizio commerciale sia organizzato su più reparti è consentito l'affidamento di uno o più di tali reparti ad un altro imprenditore affinché lo/i gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto. Tale gestore deve essere in possesso dei requisiti morali e, qualora trattasi di generi alimentari, professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.
2. Il gestore deve comunicare al Comune l'affidamento in gestione di uno o più reparti utilizzando anche modelli messi a disposizione dal Comune stesso o su modelli conformi nei quali deve essere contenuta l'autocertificazione relativa al possesso, in capo al medesimo, dei requisiti morali e professionali. Copia di tale comunicazione dovrà essere presentata al Registro Imprese ai fini della denuncia di svolgimento dell'attività.

Art. 13 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili

Art. 14 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. L'attività di commercio al dettaglio è rivolta soltanto al consumatore finale.
I commercianti al dettaglio devono rifiutare la conclusione del contratto di vendita con clienti che chiedono il rilascio di fattura fiscale e che, per il quantitativo delle singole merci richieste, lasciano presumere che le stesse siano destinate ad una successiva rivendita.
2. Salvo deroghe stabilite dalla Regione, nello stesso locale, è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio.
3. Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di ingresso esterno in comune con medesimo numero civico, gli accessi ai distinti locali o parti di locali devono essere separati da apposita struttura e risultare ben distinti.
 - b) In caso di aperture che rendono i locali intercomunicanti, le stesse non devono risultare accessibili né utilizzabili dalla clientela.
4. Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 114/98, trattando uno o più dei prodotti di cui alla legge 5/7/1975 n. 320 erano autorizzati in tal senso (art. 26 co. 2 del D.lgs. 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

Art.15 - Sospensione dell'attività

1. L'esercente che sospende l'attività di vendita per un periodo superiore a trenta giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune.
2. La sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili su richiesta dell'interessato soltanto per documentate cause di forza maggiore.

Art.16 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività

1. Il diritto di esercitare l'attività decade qualora il titolare:
 - a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, ovvero non inizi l'attività entro 13 mesi dalla presentazione della comunicazione di inizio attività;
 - b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 114/98;
 - c) dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. 114/98, commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria .

2. Il procedimento di pronuncia di decadenza e la conseguente ordinanza di chiusura dell'esercizio di vicinato avviene con le seguenti modalità:
 - a) Il responsabile del procedimento, con lettera raccomandata con A.R., avvia il procedimento comunicando le motivazioni e assegnando un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - b) In caso di inerzia da parte dell'interessato viene senz'altro pronunciata la decadenza.
 - c) In caso di presentazione di scritti difensivi il responsabile del procedimento decide in merito, dandone comunicazione all'interessato.
 - d) Qualora la decadenza si riferisca alla titolarità di un'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della legge 11/6/71 n. 426, viene, altresì, pronunciata la decadenza dell'autorizzazione.
 - e) Al pronunciamento della decadenza consegue l'emanazione di ordinanza di chiusura dell'esercizio di vicinato e, nel caso di cui alla precedente lettera d), di revoca dell'autorizzazione.

TITOLO III - FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 17 - Spacci Interni

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 114/98 la vendita negli spacci interni è soggetta a comunicazione al Comune da effettuare utilizzando il Mod.COM. 4, trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ed è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Il preposto allo spaccio deve essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita di prodotti alimentari, dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98, come indicato anche agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
3. I locali in cui si svolge l'attività devono avere i requisiti di cui all'art. 3 co. 8 del presente Regolamento. La destinazione d'uso può essere ad uso commerciale oppure conforme a quella prevista per l'attività principale esercitata nei medesimi locali fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
4. In caso di vendita di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, qualora occorrente ai sensi della legge 30/4/1962 n. 283 o, negli altri casi, al parere favorevole dell'A.S.L..
5. I locali non possono essere aperti al pubblico e, salvo che non si tratti di spacci attivati prima del 24/4/1999, non possono avere accesso diretto dalla pubblica via, piazza od altra area pubblica.
6. In caso di ampliamento e/o trasferimento i locali devono essere resi conformi a quanto previsto dal citato D.lgs. 114/98.

Art. 18 - Vendite effettuate tramite apparecchi automatici

1. L'installazione di apparecchi automatici per la vendita o per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione da effettuarsi mediante il Mod. COM 5 al Comune in cui si intende esercitare l'attività, trenta giorni prima dell'avvio dell'attività stessa solo nel caso di installazione in una nuova struttura, risultando invece indifferente il numero dei distributori attivati per struttura e la loro sostituzione.
L'inizio dell'attività è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati agli artt.3 e 4 del presente regolamento
2. I locali di deposito, se esistenti, devono avere i requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia. La destinazione dei locali in cui vengono installati gli apparecchi automatici può essere ad uso commerciale oppure conforme a quella prevista per l'attività principale esercitata nei medesimi locali.
3. In caso di commercio di prodotti alimentari, l'installazione, la sostituzione e la gestione dei singoli apparecchi è soggetta alla comunicazione all'A.S.L, così come previsto dall'art. 32 del D.P.R. 327/1980. L'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, qualora occorrente ai sensi della legge 30/4/1962 n. 283.
4. L'installazione di distributori automatici cosiddetti "a cialde" non è soggetta alle previsioni dei commi precedenti solo nel caso in cui il prodotto dispensato risulti gratuito.
5. La comunicazione di cui ai commi precedenti non è richiesta in caso di distributori automatici installati prima del 24.04.1999.

Art.19 - Vendite effettuate per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita per corrispondenza o mediante altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio elettronico è soggetta a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da effettuare utilizzando il Mod.COM. 6, ovvero il Mod. COM. 6 bis, trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ed è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. I depositi dei prodotti alimentari commercializzati sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, qualora occorrente ai sensi della legge 30/4/1962 n. 283.
3. Le vendite televisive effettuate direttamente dal venditore sono soggette alla medesima comunicazione di cui al comma 1. L'emittente televisiva deve mandare in onda soltanto le proposte provenienti da esercenti che abbiano presentato la predetta comunicazione.
4. Le agenzie d'affari che effettuano vendite televisive per conto terzi devono munirsi della licenza di cui all'art. 115 del R.D. 773/1931 recante il T.U. delle leggi di P.S.

Art. 20 - Vendite e raccolte di ordinativi presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio dei consumatori o nei luoghi indicati al successivo art. 21 co. 1, sono soggette a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale, da effettuare, utilizzando il Mod.COM. 7, trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e sono subordinate alla sussistenza dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Gli incaricati alla vendita devono essere in possesso dei requisiti morali che sono accertati dalla Questura ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 114/98.
3. Chiunque svolga la vendita a domicilio, compreso il titolare o i soci, deve essere munito di tesserino di riconoscimento.
4. I locali della sede in cui si esercita l'attività e ai quali non può avere accesso la clientela non necessitano di destinazione d'uso commerciale.
5. I depositi dei prodotti alimentari commercializzati sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, qualora occorrente ai sensi della legge 30/4/1962 n. 283.

Art. 21 - Propaganda a fini commerciali

1. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 114/98, l'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura o di svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo decreto 114/98 e richiamato dal precedente art. 20 co.3.
2. Qualora la propaganda sia finalizzata alla vendita al dettaglio o alla raccolta di ordinativi si ricade nell'ambito delle attività disciplinate dall'art.19 del D.lgs. 114/98 e dall'art.20 del presente Regolamento.

Art. 22 - Norme comuni: decadenza

1. Il diritto di esercitare le attività disciplinate dal presente titolo decade qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998.
2. Il procedimento di pronuncia della decadenza avviene con le modalità di cui all'art. 16 co. 2 del presente Regolamento.

TITOLO IV - ACCESSO AGLI ATTI

Art. 23 - Pubblicità e accesso agli atti

1. Per quanto riguarda la pubblicità e l'accesso agli atti si rimanda al relativo regolamento comunale.